

“LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”

D.Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.



Direttore del Corso: dott. Ing. Giovanni Pastore

Corso di Formazione
COMPARTO SCUOLA

INFORMATIVA AI LAVORATORI (art. 36 D.Lgs. 81/08)

Direttore del Corso: dott. Ing. Giovanni Pastore

Scopo e Finalità del Corso



Il corso prevede l'**informazione ai lavoratori**, relativa ad argomenti circostanziali, e ad una serie di soggetti che, a vario titolo, hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (**SCUOLA**)

Scopo dell'informazione

- Acquisire la consapevolezza di dover finalizzare l'organizzazione scolastica alla sicurezza
- Sviluppare la conoscenza delle norme sotto il profilo legale
- Sviluppare una metodologia operativa per l'analisi del rischio
- Sviluppare una metodologia operativa per la individuazione delle misure di sicurezza da adottare
- Rafforzare la consapevolezza del ruolo
- Rafforzare le capacità comunicative

FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE NORMATIVE E TECNICHE UTILI A RILEVARE E VALUTARE I RISCHI IN AMBITO SCOLASTICO E INTERAGIRE CORRETTAMENTE CON GLI ALTRI SOGGETTI AL FINE DI ELEVARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA.

Indice generale

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Il D.Lgs. 81/08 e il suo campo di applicazione
- Misure generali di tutela
- Gli obblighi del Datore di Lavoro
- La valutazione dei rischi – principi generali
- Soggetti dell'obbligo di sicurezza:
 - ✓ Datore di Lavoro
 - ✓ Dirigente Delegato ovvero Datore di Lavoro Delegato
 - Obblighi non delegabili
 - ✓ Dirigenti
 - ✓ Preposti
 - ✓ Servizio di Prevenzione e Protezione e relativi compiti e responsabilità
 - ✓ Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
 - ✓ Medico Competente
 - ✓ Lavoratori

Indice generale

- Organizzazione aziendale per la Sicurezza
- L'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione
- Il sistema delle responsabilità e il regime dei controlli
- Il sistema sanzionatorio
- Compiti specifici del Dirigente e del Preposto
- La valutazione dei rischi - DVR
- Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
- I rischi presenti nell'ambiente di lavoro

Gestione delle emergenze

- Prevenzione incendi
 - 1) L'incendio e la prevenzione incendi
 - Principi della combustione
 - Prodotti della combustione

Indice generale

- Sostanze estinguenti in relazione al tipo d' incendio
- Effetti dell' incendio sull' uomo
- Divieti e limitazioni di esercizio
- Misure comportamentali

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

- Le principali misure di protezione contro gli incendi
- Evacuazione in caso d' incendio
- Chiamata dei soccorsi

Il Piano di emergenza

D. Lgs 81/2008: Lavoratori

Premessa

Cos'è la Salute?

Non è solamente l'assenza di malattia...

...ma è lo stato di completo benessere

FISICO
PSICOLOGICO
SOCIALE

Essa può dipendere da

Fattori individuali (patrimonio genetico, sesso, età)

Fattori sociali (povertà, occupazione)

Ambientali (aria, acqua, clima)

Stili di vita (alimentazione, attività fisica, fumo, alcool)

Cos'è la Sicurezza?

Per **sicurezza sul lavoro** si intende l'insieme delle misure preventive da adottare per rendere salubri e sicuri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa, riducendo o eliminando di fatto il rischio di infortuni/incidenti e il rischio di contrarre una malattia professionale.

Rischio e Pericolo

- **Rischio: (Risk)** probabilità che si verifichi un evento avverso o un danno
- **Pericolo: (Hazard)** è la variabile qualitativa del danno, ovvero è quell'agente che può danneggiare la salute umana

Un po' di storia della sicurezza

I bambini nelle fabbriche del '700

«Nelle fabbriche i bambini cominciano a lavorare all'età di 6-7 anni. Questi bambini sono utilizzati come "attaccafili", cioè devono aggiustare i fili di cotone, pulire i pavimenti o pulire le macchine.

I bambini iniziano il lavoro alle 5 o alle 6 di mattina e escono alle 7/8 di sera.

*Durante il giorno i bambini e gli altri operai stanno chiusi nelle fabbriche dove c'è una temperatura di 26-30 gradi. Nelle fabbriche lavorano tante persone in uno spazio molto piccolo, con poca aria e finestre piccole. Molti bambini si ammalano o **si feriscono** (=si fanno male) con le macchine.*

*C'è solo un intervallo di mezz'ora per la colazione e un altro intervallo di mezz'ora per il pranzo. Se i bambini arrivano alla fabbrica in ritardo o fanno qualche sbaglio vengono picchiati dai **sorveglianti**(=persone che comandano gli operai e controllano il loro lavoro).»*
(testo tratto da Antonio Londrillo: "Viaggio nella storia" ed. Mursia, Milano 1993 III vol., pag.36)

Un po' di storia della sicurezza

Nel 1833 si regola il lavoro minorile:

Ragazzi 11-18 anni massimo 12 ore al giorno;

Ragazzi 9-11 anni massimo 8 ore al giorno;

Ragazzi al di sotto dei 9 anni divieto di lavoro.

Normativa del lavoro in Italia

1886 - La legge N. 3657 sul lavoro dei fanciulli nelle cave e nelle miniere, vieta il lavoro prima dei 9 anni e del lavoro notturno prima dei 12 anni.

1902 - età minima per lavorare 12 anni

1904 - età minima per lavorare 14 anni.

Prime inchieste sulle condizioni di lavoro di particolari categorie (lavoratori nelle risaie della Lomellina, Vercellese e Novarese, nelle zolfare della Sicilia e dei lavoratori delle calzature a Milano. Si istituisce l'Ispettorato del lavoro.

Un po' di storia della sicurezza

- **1930** - Viene emanato il "Codice Penale", tuttora vigente.
Tale legge negli articoli 437 e 451 si occupa di tutela e di sicurezza dei lavoratori, prevedendo pene a chi rimuove o non installa i presidi antinfortunistici.
- **1942** - Viene emanato il nuovo "Codice Civile", ancora oggi in vigore.
La tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087).
- **1947** - Approvata e pubblicata la Costituzione della Repubblica Italiana.
I diritti dei lavoratori sono richiamati in particolare nell'articolo 32: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*(omissis).

Gli anni 50 sono segnati da una grande crescita economica, ma anche da un aumento notevole degli infortuni e delle malattie professionali.

Un po' di storia della sicurezza

- **1982** - Con il DPR n. 962 del 10 settembre entrano in vigore le disposizioni sulle lavorazioni a rischio cancerogeno con il cloruro di vinile monomero. Si delinea il concetto di **valutazione dei rischi**. Art. 3 - *Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro monomero cui i lavoratori sono esposti. (omissis).*
- **1994** - Il governo italiano, con cinque anni di ritardo rispetto alle direttive europee, emana il decreto legislativo n. 626.
La valutazione non è più riferita ad un agente specifico, ma si estende ad una complessiva analisi aziendale. Vengono definiti gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori, istituisce le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- **2008** - Al termine di un travagliato percorso, durato 14 anni, viene finalmente emanato il 9 Aprile, ed entrato in vigore il 15 maggio, il D.Lgs n. 81 ovvero il **Testo Unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro**.

Con questo Decreto si riunisce e si semplifica in un unico testo di legge la normativa vigente.

D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008,

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,

ridisegna la precedente legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il nuovo Decreto, entrato in vigore il 15 maggio 2008, è destinato ad abrogare il D.Lgs. 626/94, la normativa collegata – D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 493/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 185/05 – e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in esso disciplinata e incompatibile con lo stesso.

La prevenzione soggettiva

Il D.Lgs 81/08 dispone che il lavoratore sia protagonista della propria sicurezza attraverso una serie di doveri, di autotutela e collaborazione che implicano anche **compiti di intervento attivo**, di segnalazione, di proposta e persino di controllo generale sull'organizzazione della sicurezza. Il coinvolgimento attivo dei lavoratori è inteso, qui, non solo come partecipazione attiva alla propria sicurezza e salute, ma anche a quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

La prevenzione soggettiva

Secondo questo principio, il lavoratore è titolare di diritti ed obblighi dai quali derivano precise responsabilità; è infatti chiamato a prendere coscienza dei rischi ai quali è quotidianamente esposto e ai modi di prevenirli con un'adeguata formazione, oltre che con un corretto comportamento.

Informazione, Formazione e Addestramento dei lavoratori



Contenuti dell' Informazione

L' *informazione* risponde all' esigenza di far conoscere in modo semplice, diretto e operativo, come atto immediato e sufficiente in sé e per sé, al lavoratore, tutti quegli elementi che, quotidianamente, possono servirgli per garantire, a lui e all' ente, un lavoro più sicuro.

I contenuti dell' informazione, che deve essere sempre adeguata alla concreta situazione, sono delineati all' art. 36 del D.Lgs 81/2008

Contenuti della Formazione

L'oggetto dell'obbligo di formazione è, dunque, la tutela dell'interesse del lavoratore ad entrare in possesso di un bagaglio di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti nell'ente.

La *formazione* deve rappresentare un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale *conoscenze* e *procedure* utili alla acquisizione di *competenze* per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

Contenuti della Formazione

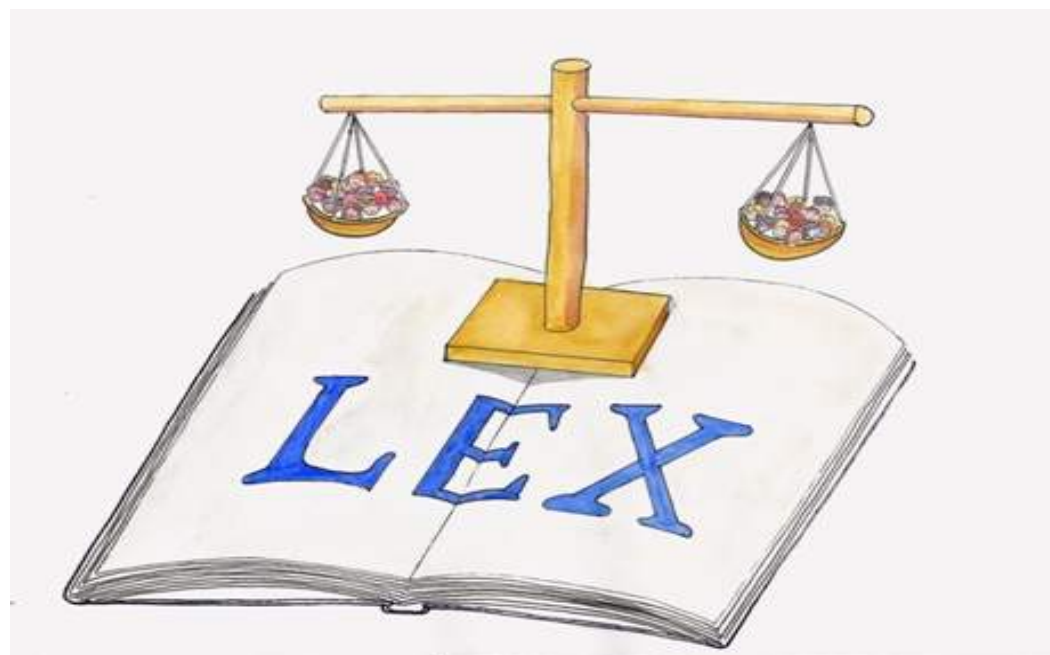
I dirigenti e preposti ricevono a cura del datore di lavoro un' adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione sono delineati all' art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/08 e comprendono:

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi**
- definizione e individuazione dei fattori di rischio**
- valutazione dei rischi**
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione**

D. Lgs 81/2008: Lavoratori

Inquadramento normativo

D.Lgs. 81/08



D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81

Il D.Lgs. 81/08 è normazione complessa, componendosi di 306 articoli e 51 allegati.

Esso si applica a *tutti i settori di attività*, privati e pubblici, e a *tutte le tipologie di rischio*.

Ampliata è la sfera dei *soggetti tutelati*, comprendendo ora non più i soli lavoratori subordinati, ma *qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa* nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81

*Nel D.Lgs. 81/08 trova puntuale specificazione l'obbligo generale di sicurezza posto in capo al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., con una
———dettagliata indicazione dei suoi elementi essenziali:———*

- ✓ eliminazione dei rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ aggiornamento continuo delle misure prevenzionali alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche e non della ragionevole praticabilità (*forme di protezione oggettiva*);
- ✓ tutela della personalità fisica e morale del lavoratore da attuarsi *con una prevenzione che utilizzi in via primaria l'informazione e la formazione dei destinatari* della tutela circa i rischi cui sono esposti e circa i modi di prevenirla (*forme di protezione soggettiva*).

Titoli del D.Lgs. 81/08

TITOLO I	-	PRINCIPI COMUNI (ARTT. 1-61)
TITOLO II	-	LUOGHI DI LAVORO (ARTT. 62-68)
TITOLO III	-	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI (ARTT. 69-87)
TITOLO IV	-	CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (ARTT. 88-160)
TITOLO V	-	SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ARTT. 161-166)
TITOLO VI	-	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (ARTT. 167-171)
TITOLO VII	-	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (ARTT. 172-179)
TITOLO VIII	-	AGENTI FISICI (ARTT. 180-220)
TITOLO IX	-	SOSTANZE PERICOLOSE (ARTT. 221-265)
TITOLO X	-	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ARTT. 266-286)
TITOLO XI	-	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (ARTT. 287-297)
TITOLO XII	-	DISP. IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE (ARTT. 298-303)
TITOLO XIII	-	DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 304-306)

ALLEGATI

D. Lgs 81/2008: Lavoratori

I soggetti dell'obbligo di sicurezza

I soggetti dell'obbligo di sicurezza

Gli obblighi connessi all'organizzazione e alla realizzazione del sistema aziendale di sicurezza sono in capo sia alla struttura gerarchica dell'impresa, che alle altre figure previste dalla normativa.

Sotto il primo profilo emergono le figure del *Datore di Lavoro* e di coloro che, nell'organizzazione gerarchica, sono dotati di poteri, capacità e mezzi per esercitare la propria funzione e, quindi, per sopportare le relative responsabilità di sicurezza:

il Dirigente, il Preposto e il Lavoratore stesso.

Le altre figure previste sono:

- *Servizio di Prevenzione e Protezione*
- *Medico Competente*
- *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.*

I soggetti dell'obbligo di sicurezza

Le figure del *Servizio di Prevenzione e Protezione*, ausiliarie del Datore di Lavoro e dallo stesso aventi causa, sono il *Responsabile* del S.P.P e gli *Addetti* al S.P.P. che si avvalgono, per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di pronto soccorso e gestione dell'emergenza, della collaborazione dei *lavoratori incaricati*

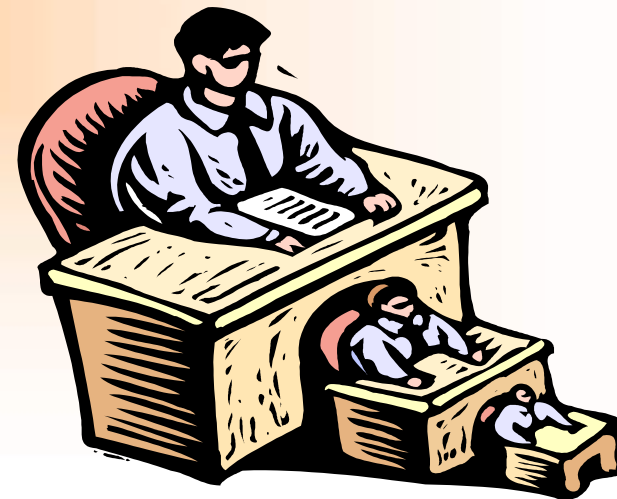
*Figure coinvolte nella organizzazione aziendale della
Prevenzione e Protezione sul lavoro*



I soggetti dell'obbligo di sicurezza

In questo modo, *la figura del datore di lavoro è, in materia antinfortunistica, nettamente distinta da quelle degli altri soggetti con i quali egli, in modo decrescente, dall'alto verso il basso, ripartisce i poteri gestionali ed organizzativi di conduzione dell'impresa, individuati in:*

- *Dirigenti;*
- *Preposti;*
- *RSPP;*
- *altri soggetti (quali costruttori, venditori, noleggiatori, e gli stessi lavoratori).*



I soggetti coinvolti nella sicurezza

Datore di lavoro

DLgs 81/2008 - art. 2

Settore privato

**Persona fisica titolare del rapporto di lavoro
ovvero il soggetto che ha responsabilità dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva
in quanto esercita poteri decisionali e di spesa**

Settore pubblico

**Dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dal vertice della PA
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale e degli
uffici nei quali viene svolta l'attività,
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Datore di lavoro

DLgs 81/2008 - art. 2

Il datore di lavoro
è il **responsabile della sicurezza
e della salute**, non solo
dei suoi subordinati, ma anche
di tutte le persone che collaborano
a qualsiasi titolo all'attività lavorativa.

OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO

Consulta il R.L.S. nei casi previsti

Designa il Responsabile e gli addetti al S.P.P.

Valuta i rischi

Elabora il documento di valutazione dei rischi

Nomina nei casi previsti il medico competente

Adotta le misure di prevenzione incendi

Designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi o all'evoluzione della tecnica

Prende le misure affinché solo i lavoratori istruiti accedano alle zone pericolose

Affida i compiti ai lavoratori tenendo conto della capacità e delle condizioni

Fornisce ai lavoratori i D.P.I.

Informa i lavoratori dei rischi gravi e immediati



I soggetti coinvolti nella sicurezza

Dirigente

DLgs 81/2008 - art. 2

Persona che in ragione
delle **competenze professionali**
e di **poteri gerarchici e funzionali**
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua**
le direttive del datore di lavoro **organizzando**
l'attività lavorativa
e **vigilando** su di essa

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Preposto

DLgs 81/2008 - art. 2

Persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando** un **funzionale potere di iniziativa**

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Preposto

DLgs 81/2008 - art. 299

esercizio di fatto dei poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto** i rispettivi poteri giuridici

Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura individuabile già sulla base dei **compiti concretamente svolti** dal lavoratore.

È opportuno redigere una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Lavoratore

DLgs 81/2008 - art. 2

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Equiparati gli allievi degli istituti ... nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni ai laboratori in questione



I soggetti coinvolti nella sicurezza

Datore di lavoro e dirigente

DLgs 81/2008 - art. 2

Obblighi (sintesi)

1. **Nominare** le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza
2. Assicurare la **formazione** di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
3. Elaborare il **DVR**
4. Individuare, programmare, attuare e aggiornare le **misure di prevenzione e protezione**
5. Assicurare **l'informazione, formazione e addestramento** dei lavoratori
6. Richiedere l'**osservanza** delle norme e delle disposizioni aziendali e l'uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale
7. Organizzare l'**emergenza**
8. Nominare il **medico competente** e assicurare la **sorveglianza sanitaria**
9. Assicurare la **gestione della sicurezza** per garantire un miglioramento continuo

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Dirigente - **Compiti**

- **Predisporre** le misure di sicurezza specifiche (stabilite da norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica)
- **Impartire** istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- **Vigilare** affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone
- Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, **incaricare sorveglianti** o preposti, affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo le stesse istruzioni precise sulle operazioni da svolgere
- **Controllare** preventivamente l'efficienza e l'idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
- Rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e istruzioni di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Preposto - **Obblighi** 1

DLgs 81/2008 - art. 19

- a) **Sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali e in caso di persistenza delle inosservanze informare i loro diretti superiori

Arresto da 1 a 3 mesi | Ammenda da 500 a 2.000 euro

- b) **Verificare** affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Arresto sino a 1 mese | Ammenda da 300 a 900 euro

- c) **Richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Arresto sino a 1 mese | Ammenda da 300 a 900 euro

I soggetti coinvolti nella sicurezza

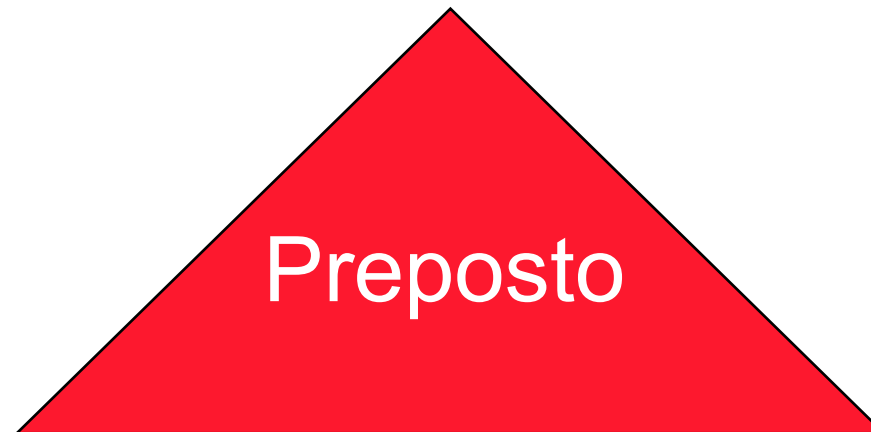
Preposto – Obblighi 2

- d) Informare** il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
Arresto sino a 1 mese | Ammenda da 300 a 900 euro
- e) Astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
Arresto da 1 a 3 mesi | Ammenda da 500 a 2.000 euro
- f) Segnalare** tempestivamente al DdL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
Arresto da 1 a 3 mesi | Ammenda da 500 a 2.000 euro
- g) Frequentare** appositi corsi di formazione
Ammenda da 300 a 900 euro

Il triangolo delle responsabilità del preposto

Il preposto sovrintende all'attività lavorativa svolgendo le seguenti attività:

OSSERVARE E FAR OSSERVARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE E LE DISPOSIZIONI AZIENDALI



CONTROLLARE

SEGNALARE

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Lavoratore: **obblighi**

DLgs 81/2008 - art. 20

- **Prendersi cura della propria sicurezza e salute** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal DdL
- Contribuire all'**adempimento degli obblighi** previsti a tutela della salute e sicurezza
- **Osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite da DdL
- **Utilizzare correttamente** macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione
- **Segnalare** immediatamente a DdL o superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
- **Non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- **Non compiere di propria iniziativa** operazioni non di competenza
- Partecipare ai programmi di **formazione e di addestramento** organizzati dal DdL
- Sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento

D.Lgs. 81/08 - Lavoratori

Obbligo di diligenza e obbedienza

In quest'ottica, il lavoratore si pone tanto come oggetto dell'obbligo di sicurezza quanto come soggetto dello stesso.

In base al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore è responsabile, per l'infortunio occorso a terzi, non solo in caso di fattispecie commissive, ma anche in caso di fattispecie omissive improprie, cioè nel caso in cui egli abbia cagionato un danno a terzi in conseguenza di una mancata azione che aveva il dovere di compiere.

La pretendibilità dell'obbligo di diligenza e obbedienza da parte del lavoratore è tuttavia subordinata alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro

D.Lgs. 81/08 - Lavoratori

Obbligo di diligenza e obbedienza

Pertanto, condizione necessaria e sufficiente per l' applicazione della sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente agli obblighi di sicurezza, è che il Datore di Lavoro abbia, a sua volta, adempiuto agli obblighi nei confronti dello stesso.

La Corte di Cassazione precisa che il dovere di vigilanza obbliga il Datore a pretendere l' applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, attraverso l' uso di tutta l' autorità di cui è disciplinarmente investito e l' adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei lavoratori recidivi, potendo giungere fino all' estrema conseguenza del licenziamento disciplinare.

D.Lgs. 81/08 - Lavoratori

Obbligo di diligenza e obbedienza

Il lavoratore non è più semplice destinatario delle norme di sicurezza ma è chiamato in prima persona ad applicarle.

Al lavoratore è attribuita una vera e propria “*posizione di garanzia*”, avente ad oggetto la tutela dell’incolumità propria e dei propri colleghi.

Si tratta di un approccio innovativo che responsabilizza notevolmente il lavoratore: viene in rilievo il cd. “*principio di affidamento*”, secondo il quale ognuno dei destinatari dei diversi doveri di diligenza, fra loro inferenti, può legittimamente confidare sul fatto che gli altri soggetti si conformino alle diverse richieste comportamentali, loro singolarmente rivolte.

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

DLgs 81/2008 - art. 2

Insieme di **persone, sistemi e mezzi esterni o interni** all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Composto

- dal **Responsabile SPP**
- più eventuali **Addetti SPP**

RSPP - Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP

ASPP - Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del SPP

D.Lgs. 81/08 - Servizio di Prevenzione e Protezione e suo Responsabile

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l' “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all' azienda finalizzati all' attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Esso può essere istituito sia all' interno sia all' esterno dell' azienda e, come nel caso del nostro Gruppo, può essere costituito da personale appartenente ad entrambe le tipologie

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

DLgs 81/2008 - art. 2

Persona eletta o designata [dai lavoratori] per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

*È un diritto dei lavoratori,
pertanto non è obbligatoriamente presente
Incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP*

I soggetti coinvolti nella sicurezza

RLS - Attribuzioni

DLgs 81/2008 - art. 50

Accede ai luoghi di lavoro

È consultato relativamente a:

- valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione aziendale
- designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC
- organizzazione formazione

Riceve informazioni su:

- Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
- Sostanze pericolose, Macchine e Impianti, Organizzazione e Ambienti di lavoro
- Infortuni e malattie professionali
- Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Riceve documentazione:

- Copia del DVR e del DUVRI su richiesta

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure

Può fare ricorso alla autorità e formula osservazioni

in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza

Riceve **formazione** adeguata di base e aggiornamenti annuali

Partecipa alla riunione periodica

I soggetti coinvolti nella sicurezza

Addetti antincendio e primo soccorso

DLgs 81/2008 - art. 43

Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi e lotta antincendio**, di **evacuazione** dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato, di **salvataggio**, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza

Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva

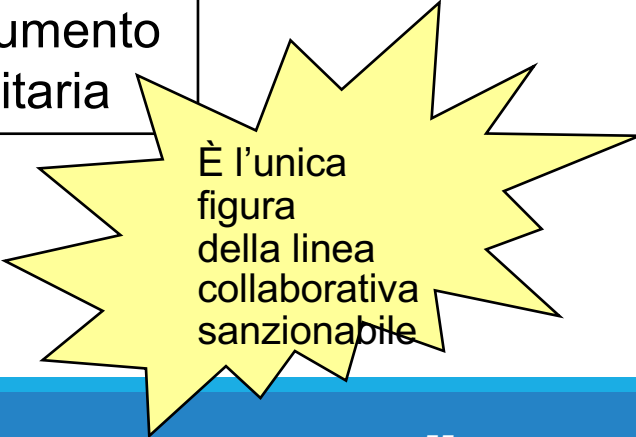
I soggetti coinvolti nella sicurezza

Medico competente

DLgs 81/2008 - art. 2

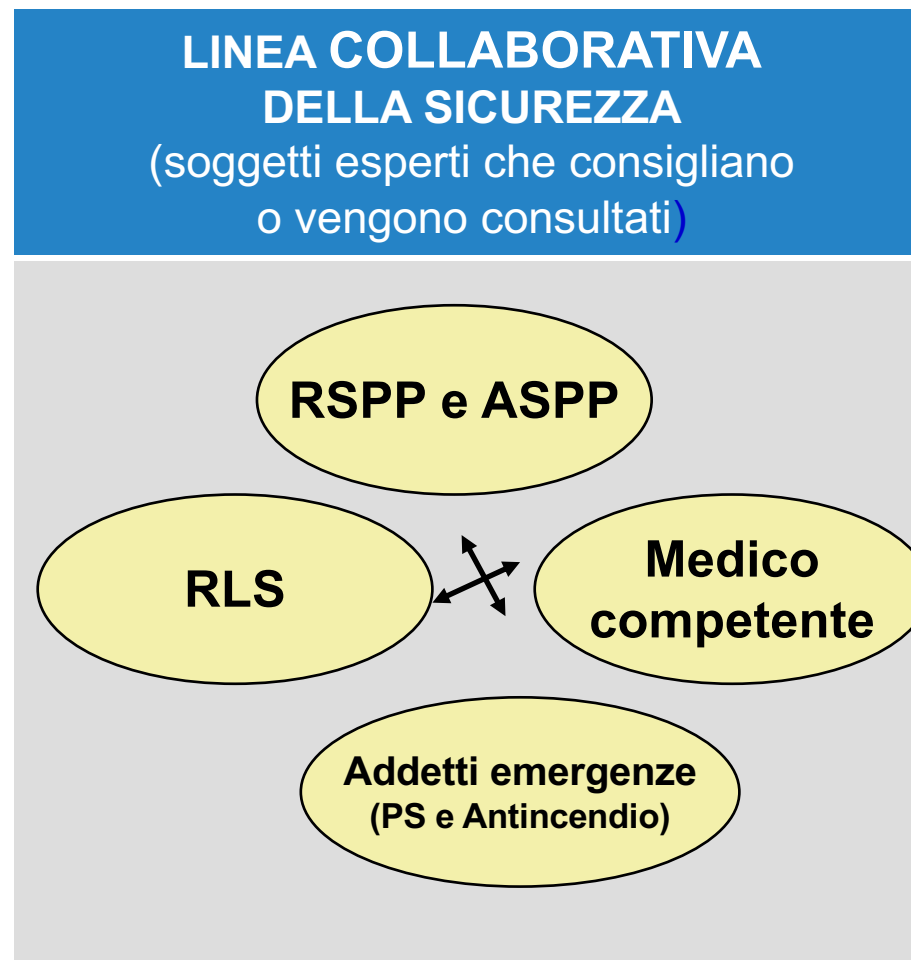
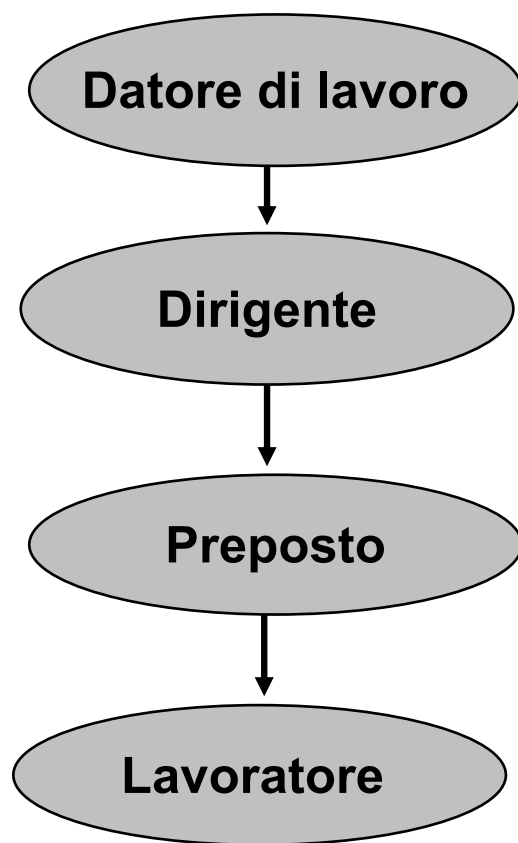
Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti che la normativa gli attribuisce

Presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento di valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria



È l'unica
figura
della linea
collaborativa
sanzionabile

I soggetti coinvolti nella sicurezza



D. Lgs 81/2008: Lavoratori

Il controllo e il sistema sanzionatorio



D. Lgs 81/2008: Lavoratori

Il Documento di Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi

La **valutazione dei rischi** è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

A tal proposito è bene distinguere:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca, di determinati materiali o attrezzature o modi di lavorare, che presentano il potenziale per causare danni.

Rischio: è la probabilità che si verifichino eventi che producono danni fisici alle persone.

Come definiamo il Rischio

Il rischio è dato dalla **Probabilità (P)** che si verifichi
un **Evento dannoso (D)**.

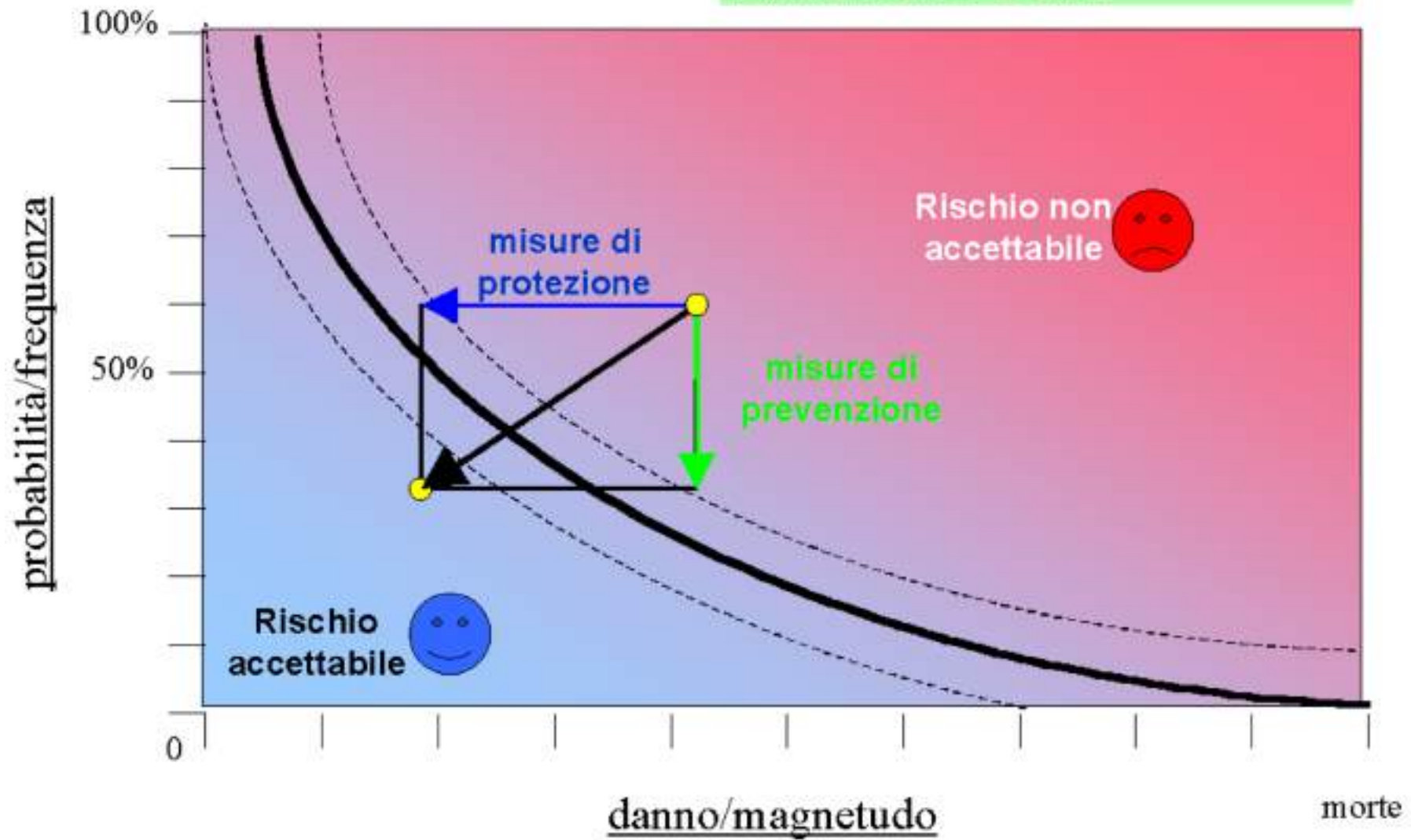
Gli effetti del rischio dipendono, quindi, da P – Probabilità o
frequenza del verificarsi dell'evento rischioso per D –
Magnitudo della conseguenza, ossia dell'entità del danno ai
lavoratori o all'ambiente, provocato dal verificarsi dell'evento
dannoso secondo la seguente funzione:

$$\text{RISCHIO} = \text{FREQUENZA} \times \text{MAGNITUDO}$$
$$\text{O} \quad \text{PROBABILITÀ} \times \text{DANNO}$$

IL RISCHIO



LA PREVENZIONE E
LA PROTEZIONE



Come definiamo il Rischio

DANNO

- 1 = danno lieve senza conseguenze
- 2 = ferite di modesta entità (es. abrasione, taglio ecc.)
- 3 = ferite gravi (es. fratture, debilitazione grave ecc.)
- 4 = incidente mortale

PROBABILITÀ

- 1 = evento molto improbabile (bassissima)
- 2 = evento possibile, ma non probabile (medio-bassa)
- 3 = evento probabile (medio-alta)
- 4 = evento inevitabile nel tempo (elevata)

Matrice di valutazione del rischio

La **magnitudo (D)** del danno può essere espressa in funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno ad essi provocato.

$$\text{RISCHIO} = P \times D$$

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

La valutazione dei rischi

Il *processo di valutazione del rischio* deve sempre rispettare alcuni *principi fondamentali*:

1. Esame globale dei rischi insiti nel ciclo di lavoro che sono legati sia alle “condizioni pericolose” che alle “azioni pericolose”
2. Partecipazione alla valutazione dei rischi dei soggetti ai rischi stessi, dei loro capi e degli specialisti
3. Ricerca dei rischi residui in particolare nelle condizioni pericolose per migliorare costantemente la sicurezza

Rilevanza della valutazione dei rischi

Il termine “**sicurezza**” significa una condizione di assenza di pericolo, o anche di pericoli presenti, ma sotto controllo.

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compare, nel D.Lgs. 81/08, al primo posto nell’elenco delle misure generali di tutela (art. 15), anche se, a rigore, non è una misura ma una metodologia.

La sua importanza è confermata dal fatto che venga ribadita quale **obbligo primario in capo al Datore di Lavoro**.

Obiettivo della valutazione dei rischi è quello di consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Rischio architettonico

**È IL RISCHIO DOVUTO A INFELICI SCELTE
ARCHITETTONICHE O AD UN ERRATO USO
DELLO SPAZIO DI LAVORO**

**Scale, Pareti, Porte, Solai, Botole, Rampe
Finestre, Ingombri, Layout....**

Rischio architettonico

Gli elementi tecnici responsabili del verificarsi degli infortuni (scivolare, urtare contro ostacoli) sono quelli che costituiscono lo spazio delle aule e dei luoghi collettivi ed, in particolare:

1. **scale** (gradini, corrimano, rivestimenti, pendenza, larghezza, illuminazione, presenza di protezione etc.);
2. **pavimenti** (irregolari o non uniformi, presenza di dislivelli, buche, pavimentazioni sdruciolevoli, presenza di materiali accidentalmente dispersi o impiegati per la pulizia che ne aumentano la scivolosità, insufficiente manutenzione e pulizia, presenza di materiali ed oggetti di varia natura sul pavimento in posizione non corretta o non opportunamente segnalata;)
3. **aree di transito in genere: corridoi, varchi etc.** (insufficiente mantenimento dell'ordine in prossimità delle aree di transito e dei luoghi di lavoro; presenza di macchine che ostruiscono le vie di transito e di esodo; cavi elettrici o canaline irregolarmente disposti sulle vie di transito e/o nelle aree di lavoro; livello di illuminamento inadeguato);
4. **porte** (materiale, maniglie, senso di apertura, presenza di vetrate trasparenti non visibili;);
5. **finestre** (apertura, posizione etc.);
6. **parapetti**;

Rischio architettonico

7. **rampe;**
 8. **sicurezza degli arredi** (arredi non idonei; presenza di oggetti sospesi non protetti o non segnalati; presenza di materiali impilati in modo instabile, ad esempio a causa di una eccessiva altezza della pila o della forma e delle caratteristiche di resistenza dei materiali o della pavimentazione inadeguata; presenza di scaffalature instabili, non protette contro possibili urti, di forma e caratteristiche di resistenza inadeguate ai materiali che vi si immagazzinano);
 9. **ascensori, montacarichi;**
 10. **uscite di emergenza;**
 11. **segnaletica in genere.**
 12. **presenza di oggetti sporgenti dal terreno;**
 13. **presenza di oggetti sporgenti dalle pareti, dalle scaffalature, dai macchinari;**
- Altre carenze strutturali dell'ambiente di lavoro sono: sup., volume, altezza inferiore a mt. 3,00, corridoi ingombri da ostacoli, solai, soppalchi (con riferimento alla praticabilità, tenuta, portata) botole, locali sotterranei etc.

All'interno dei rischi architettonici si colloca con grossa importanza **“l'eliminazione delle barriere architettoniche”**.

Rischio architettonico

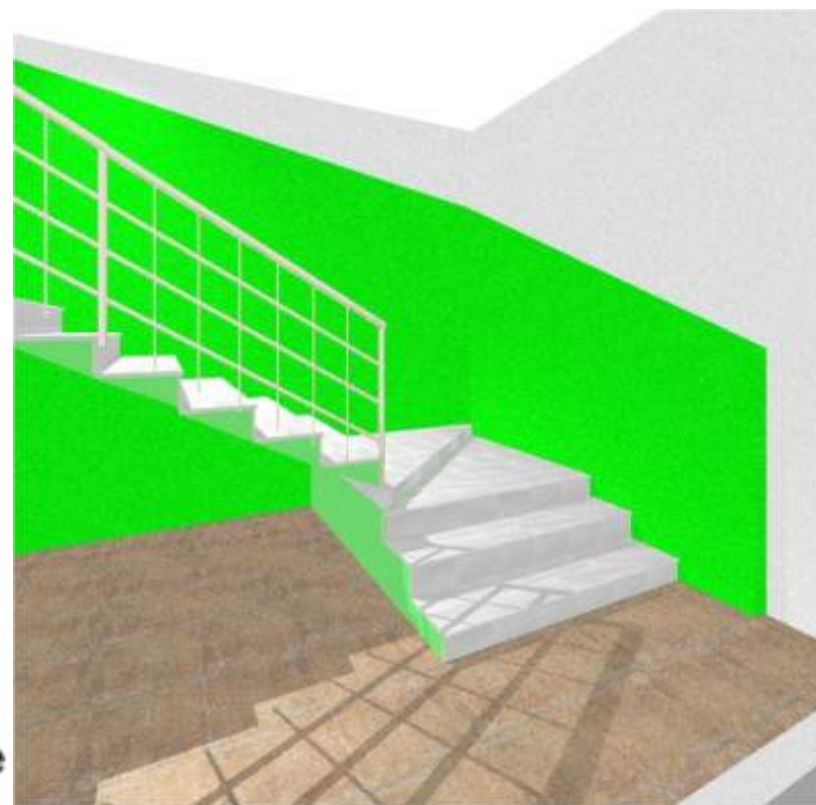
Si possono individuare principalmente tre categorie di incidenti strettamente collegati all'interazione tra utente e strutture architettoniche:

le cadute, le ferite e gli schiacciamenti.

Rischio architettonico

SCALE

- Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. (≥ 75 cm)
- Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. (alzata : 16-18 cm ; pedata : 25-30 cm).



Rischio architettonico

SCALE



Le scale doppie non devono superare i 5 mt. di altezza e vanno predisposti appositi sistemi per impedirne l'apertura oltre il limite di sicurezza



Pericolo di ribaltamento o scivolamento laterale (operatore che si sporge)

Scivolamento alla base per terreno cedevole



Pericolo di ribaltamento se collocate vicino a porte o finestre

Rischio architettonico

SCALE (esempio di una scala sicura)



Rischio architettonico

PAVIMENTI

1. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare **buche o sporgenze** pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
- I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

In caso di superfici bagnate, queste dovranno essere segnalate da apposita segnaletica e gli operatori dovranno indossare calzature antinfortunistiche.



Rischio architettonico

CORRIDOI ED AREE DI TRANSITO

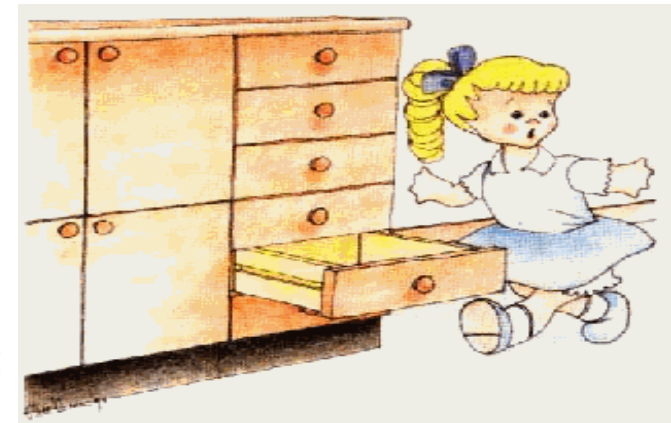


Nei corridoi della scuola i ragazzi sono spesso portati a correre e a giocare per trovare un momento di divertimento comune tra le varie ore di lezione

Ma esistono diversi fattori di rischio:

- Appendiabiti
- Termosifoni
- Maniglie di porte e finestre
- Pilastri in risalto
- Arredi

Specialmente gli arredi devono essere utilizzati in modo appropriato e non lasciati aperti o fuori posto



Rischio architettonico

1. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica tale disposizione ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
4. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
5. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Rischio architettonico

PORTE

1. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
2. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.



Rischio architettonico

PORTE

3. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.



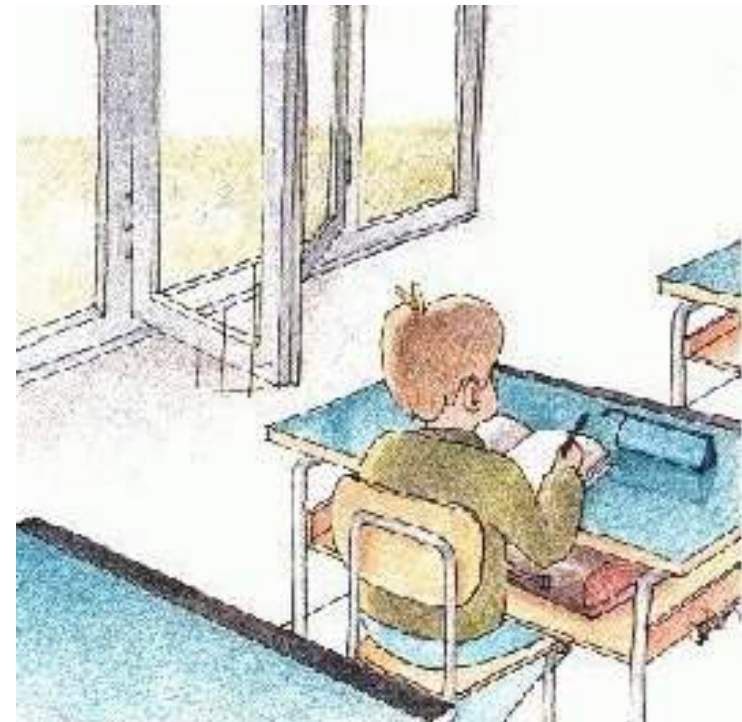
4. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

5. **QUANDO I LUOGHI DI LAVORO SONO OCCUPATI LE PORTE DEVONO POTER ESSERE APERTE.**

Rischio architettonico

FINESTRE

1. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno a esso.
2. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.



Rischio architettonico

FINESTRE

Anche semplici operazioni di pulizia possono provocare incidenti gravissimi se si sottovaluta il pericolo

Le finestre devono avere parapetti alti almeno 90 cm



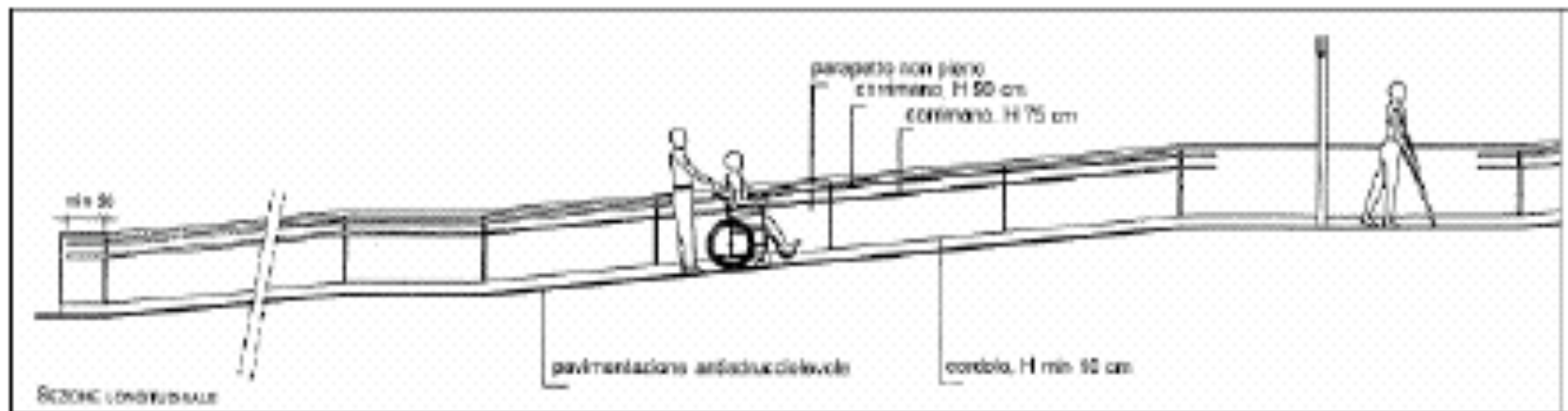
Rischio architettonico

RAMPE

Si intende un percorso inclinato che collega due quote diverse. Il dislivello deve essere superato agevolmente da una persona su sedia a ruote o con limitata capacità motoria.

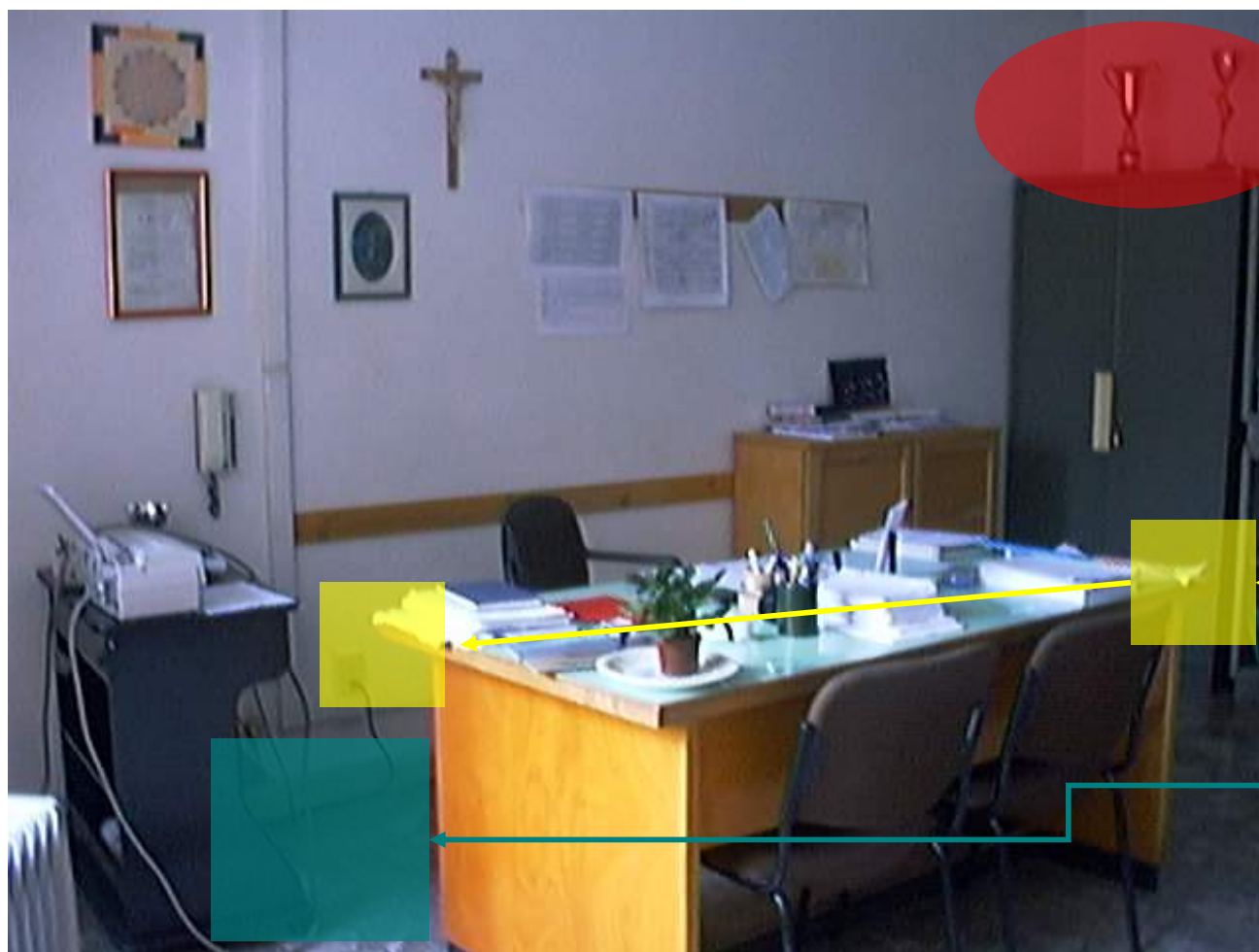
Occorre tener presente che non sono consentite lunghezze eccessive, salvo che non siano intervallate da pianerottolo di riposo.

La pendenza non deve superare l'8%



Rischio architettonico

SICUREZZA DEGLI ARREDI



Oggetti instabili

Spigoli vivi

Ingombro cavi

Rischio architettonico

SICUREZZA DEGLI ARREDI



Scaffalature corrette



Scaffalature NON corrette

Rischio architettonico

USCITE DI EMERGENZA – SEGNALETICA IN GENERALE



Laboratori - Rischio chimico

Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro è riconducibile all'insieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute, connessi con la presenza, nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni, di "AGENTI CHIMICI PERICOLOSI"

Laboratori - Rischio chimico

SIMBOLI ED INDICAZIONI DI PERICOLO

CATEGORIA DI PERICOLO	LETTERA E SIMBOLO	INDICAZIONI
ESTREMAMENTE INFIAMMABILI	F+ 	Sostanze e preparati i cui gas e vapori formano con l'aria miscele esplosive e/o infiammabili capaci di innescarsi facilmente per qualsiasi fonte di calore (punto di infiammabilità $<0^{\circ}\text{C}$)
ALTAMENTE TOSSICI	T+ 	Sostanze e preparati in grado di provocare, anche in piccolissime dosi, gravi danni alla salute, financo la morte
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	N 	Sostanze e preparati dannosi per l'ambiente ma non per l'uomo (ecotossiche)

Laboratori - Rischio chimico

INSORGENZA DEL RISCHIO CHIMICO

Un **RISCHIO CHIMICO** si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio:

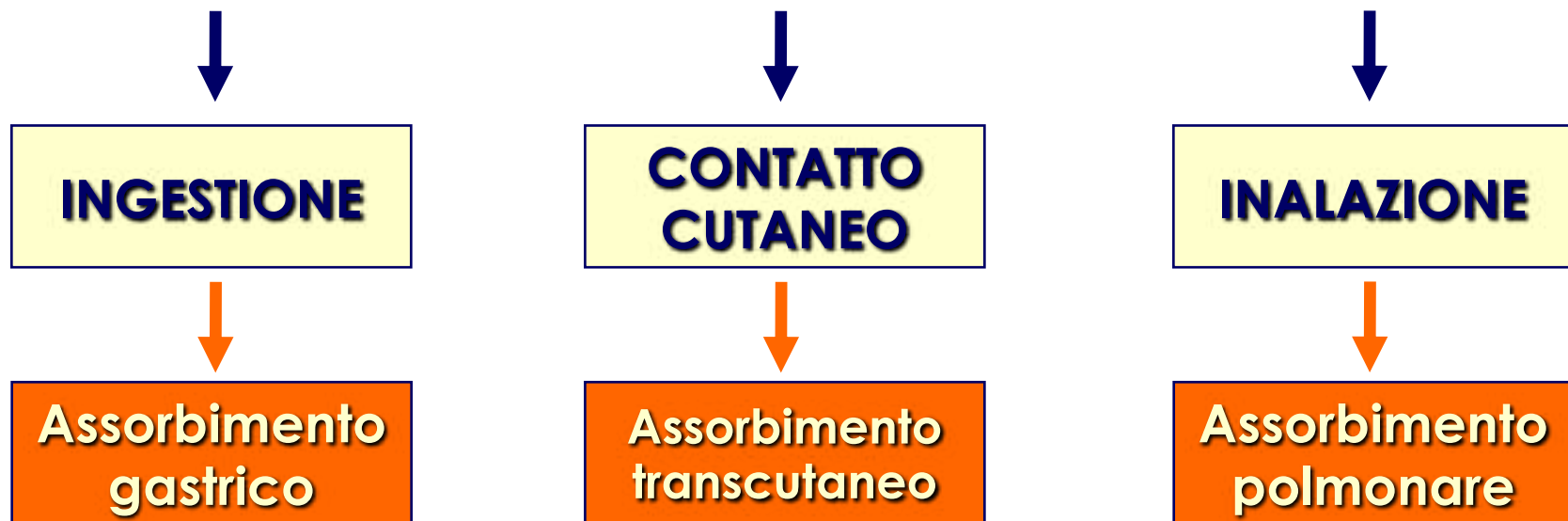
1. presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico);
2. presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).



Laboratori - Rischio chimico

RISCHIO DA ESPOSIZIONE

condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti chimici pericolosi, tal quali o sotto forma di emissioni (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti dall'organismo attraverso:



Rischio specifico nei laboratori

Laboratorio Grafico-Artistico

Tale attività è rappresentata dal disegno, dall'attività di modellazione (argilla e affini), di stampa con matrice vinilica. I rischi sono talvolta ancora minori di quelli del laboratorio tecnico



Rischio specifico nei laboratori

- ❑ **Attrezzature e macchine utilizzate:** è possibile, in relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate (ad esempio i bulini per il foglio vinilico) nello svolgimento delle attività del laboratorio, che a causa della mancanza di idonee protezioni ci si provochino tagli, abrasioni, ecc., ovviamente l'entità di tali infortuni sarà di tipo lieve.
- ❑ **Immagazzinamento degli oggetti:** il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro eccessivo caricamento che comporta la possibilità che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o che da questi cada il materiale che vi è stato disposto. Molto contenuto è, invece, il rischio associato alla tipologia di sostanze immagazzinate che, anche nel caso in cui fossero tossiche o infiammabili, non sono mai presenti in quantità tali da costituire un effettivo pericolo.
- ❑ **Sostanze utilizzate:** nei laboratori grafico-artistici possono essere utilizzate colle, solventi, vernici, inchiostri, ecc., che espongono le persone presenti nei locali ad un rischio di tipo chimico;



Rischio specifico nei laboratori

Interventi



- a. La presenza attenta e costante del docente impedisce l'utilizzo improprio degli strumenti a disposizione e quindi evita ferimenti accidentali non legati all'attività didattica.
- b. Una preparazione teorica sull'uso degli strumenti induce negli studenti la consapevolezza del rischio.
- c. Dotare i locali di attrezzature idonee e migliorare la dotazione di arredi di servizio.

Rischio specifico nei laboratori

Laboratorio informatico-linguistico-multimediale

- ☐ Folgorazione
- ☐ Disturbi agli occhi
- ☐ Danni muscoloscheletrici



Rischio specifico nei laboratori

Prevenzione:



- ☐ Verifica impianto di messa a terra
- ☐ Canalette copricavi
- ☐ Postazioni ergonomiche
- ☐ Illuminazione adatta



Rischi connessi con l'attività di educazione fisica



Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente dall'uso degli attrezzi e dalle attività a corpo libero.

L'azione impropria, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo, per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto. E' sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti.

E' opportuno quindi che I docenti:

-  diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi.
-  evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone.

Rischi connessi con l'attività di educazione motoria



Regole da rispettare

1. utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi comodi e igienici - scarpe ginniche stabili protettive con soles antisdrucchiolo - ginocchiere e protezioni su indicazione del docente);
2. attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni;
3. osservare il regolamento della palestra laboratorio (affisso sulle pareti dello stesso);
4. eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;
5. lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione);
6. informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo;
7. evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine delle lezioni;
8. non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente;
9. non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di
10. non prendere iniziative personali; quello previsto dai regolamenti;
11. utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria.

Rischio elettrico

DEFINIZIONI

L'insieme delle macchine, attrezzature e linee destinate alla produzione e il trasporto di energia elettrica si definisce SISTEMA ELETTRICO

All'interno del sistema elettrico, l'insieme dei componenti che sono destinati a svolgere una determinata funzione, prende il nome di IMPIANTO ELETTRICO

Rischio elettrico

Pericolosità' della corrente elettrica

La pericolosità di una circolazione anomala di corrente elettrica è dovuta essenzialmente:

- alle conseguenze derivanti dalla circolazione di corrente nel corpo umano, causata dal contatto fisico tra la persona e parti sotto tensione elettrica (elettrocuzione);
- alla possibilità di causare incendi

Rischio elettrico

Contatto diretto:

tra la persona e parti conduttrici dell'impianto elettrico o di un utilizzatore elettrico che non sono in tensione in condizione di ordinario funzionamento ma vanno in tensione a causa di un guasto

L'elettrocuzione

Una persona può essere attraversata da corrente elettrica a seguito di

Contatto indiretto:

tra la persona e parti di impianto elettrico o di utilizzatore elettrico che sono in tensione in condizione di ordinario funzionamento

Contatti diretti (1)

(con parti **normalmente** in tensione)



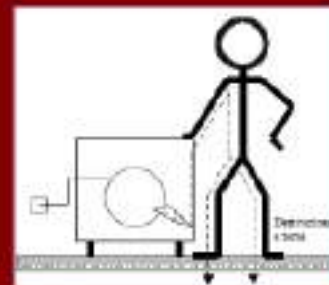
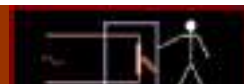
CONTATTO DIRETTO



Contatto diretto

Contatti indiretti

(con parti **occasionalmente** in tensione)



Rischio elettrico

Cosa accade ad una persona attraversata da corrente elettrica?

Scossa lieve: (spiacevole sensazione accompagnata al passaggio di corrente)

Ustioni: Il passaggio di corrente nei tessuti o gli archi provocati da scariche elettriche prodotte da apparecchiature sotto tensione (soprattutto se alimentati ad alta tensione) provocano sviluppo di calore

Tetanizzazione: blocco della muscolatura

Arresto respiratorio: è causato dalla contrazione dei muscoli addetti alla respirazione o dalla lesione del centro nervoso che presiede a tale funzione

Alterazioni cardiache: la corrente elettrica altera la normale attività elettrica del muscolo cardiaco, le cui fibre cominciano a contrarsi in maniera disordinata , non assolvendo in tal modo alla funzione di pompa sanguigna (fibrillazione ventricolare)

Rischio elettrico

COME CI PROTEGGIAMO CONTRO I CONTATTI DIRETTI?

- **ISOLAMENTO:** le parti attive sono convenientemente isolate mediante materiale che può essere rimosso solo mediante distruzione e deve presentare sufficienti caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici, termici, atmosferici;
- **INVOLUCRI:** assicurano la protezione contro determinati agenti esterni e in ogni direzione contro i contatti diretti (esempio: carcassa di elettrodomestico);
- **BARRIERE:** assicurano la protezione contro i contatti diretti solo nella direzione abituale di accesso (esempio: rete metallica in corrispondenza dei cavalcavia ferroviari delle linee elettrificate)

Rischio elettrico



Rischio elettrico



Rischio elettrico

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

I CONSIGLI IMQ PER LA SICUREZZA

(Fonte: www.imq.it)

Evitare di inserire contemporaneamente più di un carico in una sola presa mediante l'uso di un adattatore.

Assicurarsi che le "ciabatte" siano poste su una superficie stabile e che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare.

e che provochi un incendio.



Rischio elettrico

per concludere
SICUREZZA ELETTRICA
significa:

- affidarsi: a **ditte abilitate**
- scegliere: **materiali di qualità**
- rispettare e far rispettare: **le normative**
- far eseguire: **manutenzione periodica**

D. Lgs 81/2008: Lavoratori

Gestione dell'emergenza

D. Lgs. 81/08 - Obblighi del Dirigente

- **Misure d'emergenza** (art. 15, c. 1, lett. u) **da attuare in caso di:**

- ⇒ **primo soccorso**
- ⇒ **lotta antincendio**
- ⇒ **evacuazione dei lavoratori**
- ⇒ **pericolo grave ed immediato**

- **Designa preventivamente** **i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza (art. 18, c. 1, lett. b)**

D. Lgs. 81/08 - Lavoratori

I lavoratori non possono, **se non per giustificato motivo**, rifiutare la designazione

Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate (art. 43)

La prevenzione degli incendi

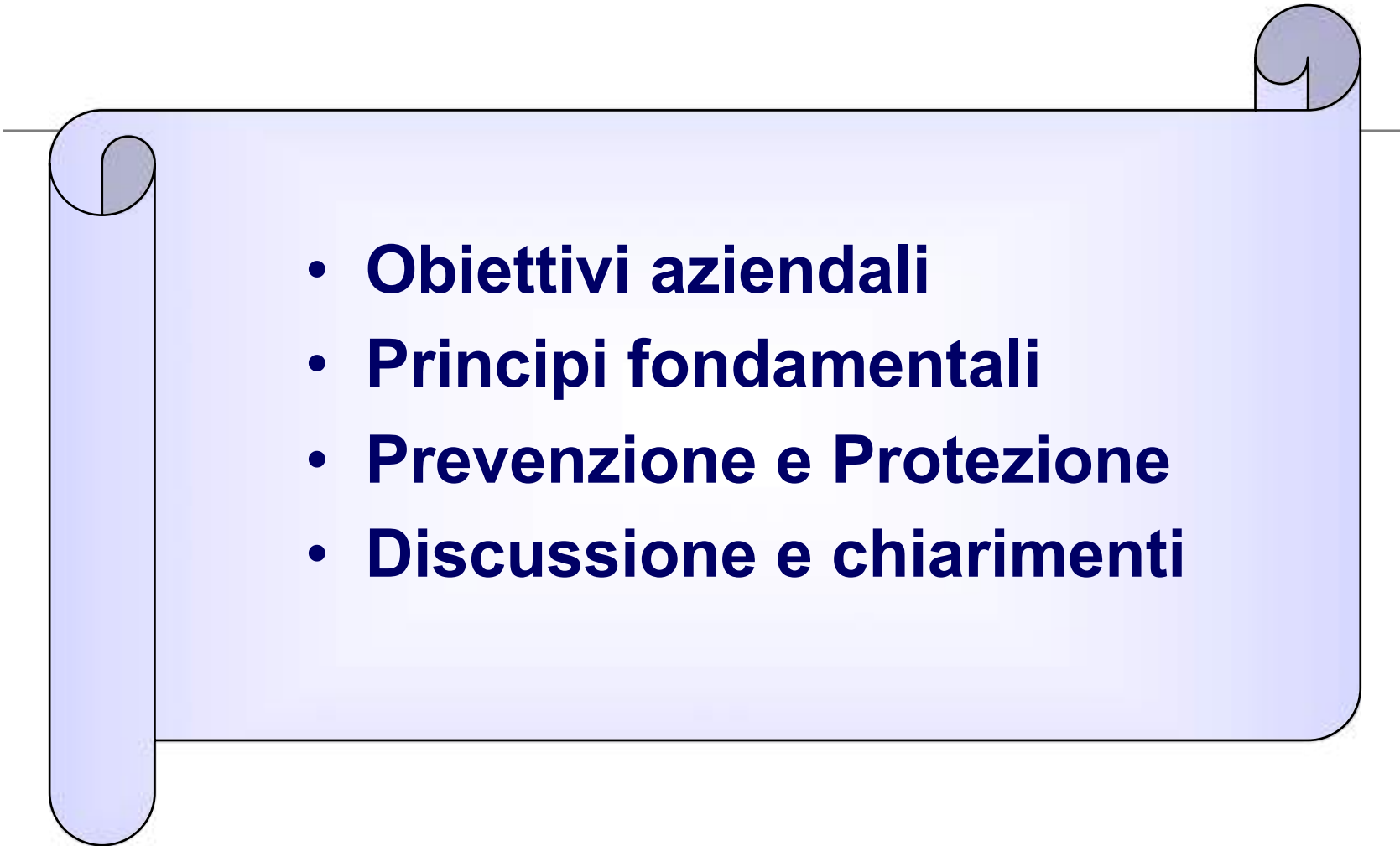
Il D.M.10 marzo 1998

“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”

Il decreto stabilisce, in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs 81/08, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

La legislazione precedente, in materia di sicurezza antincendio, rimane pertanto in vigore quale riferimento obbligatorio per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.

La prevenzione degli incendi

- 
- **Obiettivi aziendali**
 - **Principi fondamentali**
 - **Prevenzione e Protezione**
 - **Discussione e chiarimenti**

Gli obiettivi aziendali

- **Ridurre il rischio d' incendio**
- **Aumentare il livello di formazione ed informazione generale**
- **Ottemperare agli obblighi di legge**
- **Garantire:**
 - La sicurezza delle persone
 - L' incolumità di chi si adopera in caso di emergenza
 - La salvaguardia del patrimonio aziendale

Definizioni

INCENDIO

Combustione non controllata (nello spazio e nel tempo) e quindi non contenuta nelle dimensioni e negli effetti.

Combustione

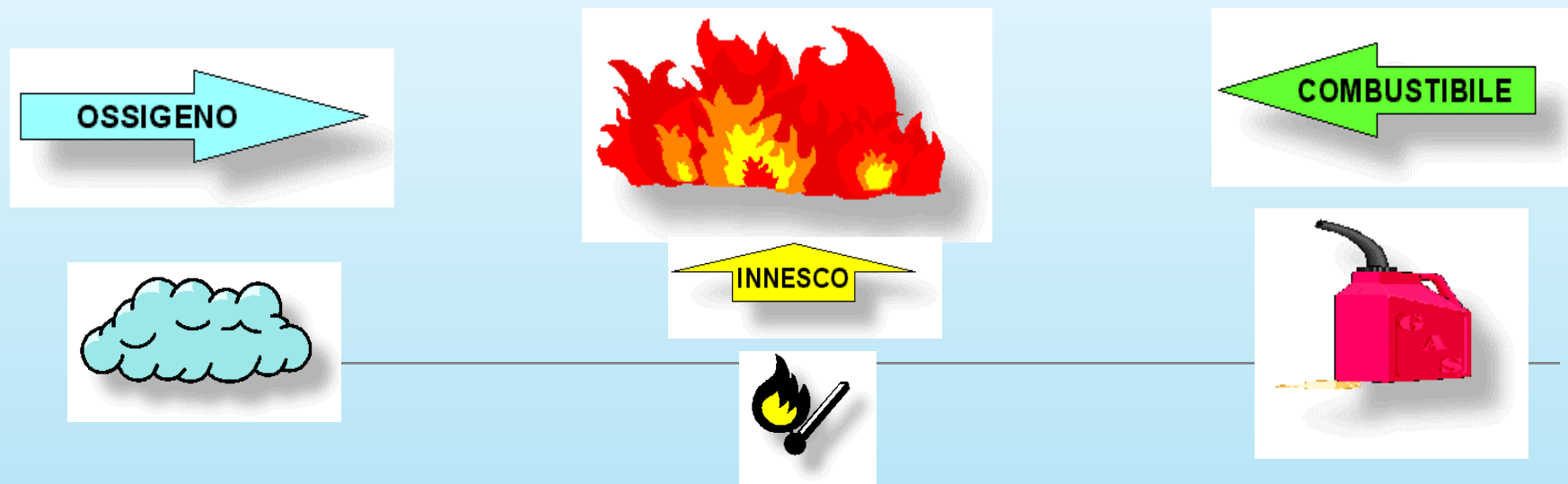
Rapida reazione chimica di ossidazione ad alta temperatura tra il materiale che brucia (combustibile**) e l'ossigeno dell'aria (**comburente**) con la formazione di prodotti gassosi (**FUMI**), calore ed emissione di luce.**



L'**INCENDIO** può essere definito come la rapida ossidazione di materiale con notevole sviluppo di calore, fiamme, fumo e gas caldi

Effetti:

- **Emanazione di energia sottoforma di luce e calore**
- **Trasformazione delle sostanze combustibili**



La **COMBUSTIONE** è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con un comburente che dà luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo, luce

L'INCENDIO: IL TRIANGOLO DEL FUOCO

il **combustibile**
(materiale in grado di prendere parte al processo di combustione, cioè in grado di bruciare, quale carta, solventi, plastiche, etc.)

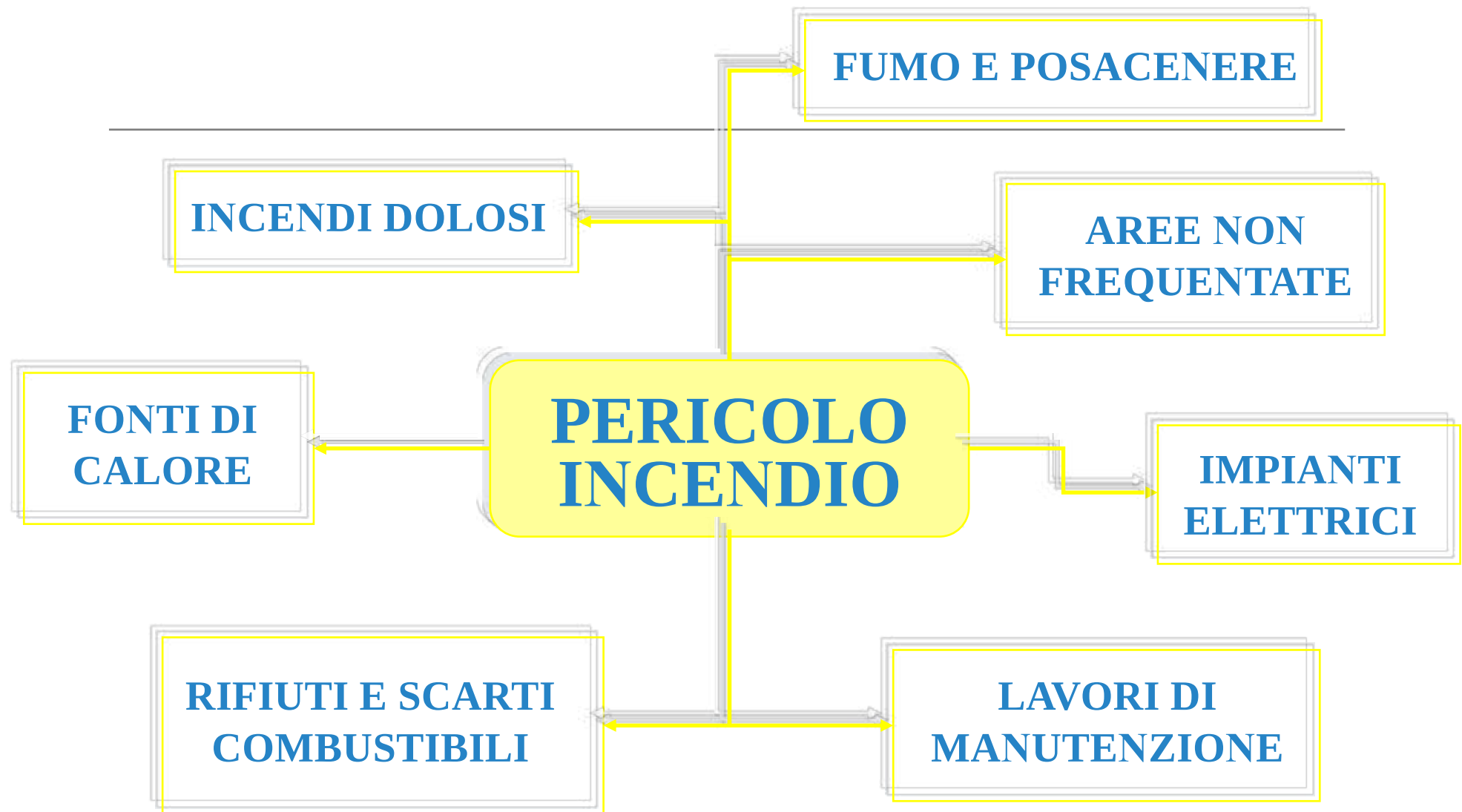


la **fonte di innesco**
(l'energia necessaria a innescare la reazione tra combustibile e comburente, diversa da combustibile a combustibile, quale fonte di calore, fiamma, scintille, etc.)

il **comburente** (sostanza che permette al combustibile di bruciare: per es. l'ossigeno)

SOLO LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI
QUESTI TRE ELEMENTI DA LUOGO AL FENOMENO DI INCENDIO

La prevenzione degli incendi - Fattori di rischio



La prevenzione degli incendi

Le principali cause di incendio



INNESCO MECCANICO



INNESCO TERMICO



INNESCO ELETTRICO

I principi fondamentali

CLASSIFICAZIONE INCENDI

Classe e Simbolo	Combustibile	Manifestazione visibile	Esempi
	Sostanze solide che non fondono	Brace e fiamme	Legno, carta, tessuti, carbone, materie sintetiche che non fondono
	Liquidi, sostanze solide che fondono	Fiamme	Solventi, oli, cere, materie sintetiche che fondono
	Gas	Fiamme	Propano, butano, acetilene
	Metalli	Brace	Sodio, magnesio
	Incendi su apparecchiature elettriche	Braci	Quadri elettrici, motori elettrici, ecc.

SOSTANZE ESTINGUENTI

Acqua: è la sostanza estinguente per antonomasia, in relazione alla facilità di reperimento a basso costo. Essa agisce fondamentalmente per: abbassamento della temperatura del combustibile; soffocamento per sostituzione dell'ossigeno; assorbimento da parte dei combustibili solidi.

L'uso dell'acqua è consigliato per combustibili solidi.



SOSTANZE ESTINGUENTI

Le polveri chimiche: composto secco formato da sali inorganici od organici ed altre sostanze sintetiche naturali.

Le polveri a contatto con le fiamme si decompongono, assorbendo calore per la decomposizione e formando gas inerte.

La polvere ha un uso universale: è controindicata su apparecchiature delicate che temono la polvere (es: centri elaborazione dati)



SOSTANZE ESTINGUENTI

L' anidride carbonica (CO₂): è un gas inertizzante.

In genere è contenuta in bombole allo stato liquido: la rapida espansione al momento della fuoriuscita determina un forte assorbimento della zona circostante che produce il congelamento dell' umidità contenuta nell' aria e la formazione della cd. “neve carbonica”.

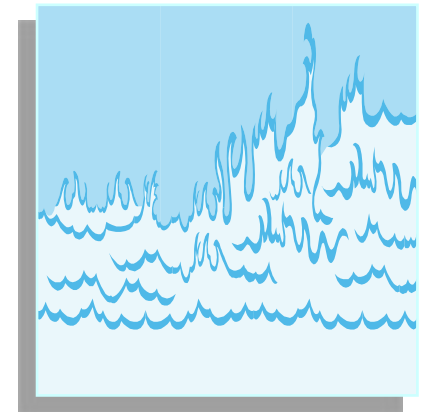
La principale azione è pertanto quella di raffreddamento.

La CO₂ è indicata in modo particolare per incendi sviluppatasi su apparati e/o quadri elettrici.

Per la sua caratteristica di non lasciare traccia alcuna è anche indicata per incendi in locali contenenti documenti o apparecchiature delicate.

SOSTANZE ESTINGUENTI

La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido schiumogeno che agisce per separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento. Le schiume sono normalmente impiegate per incendi di liquidi infiammabili.



NON possono essere usate su parti in tensione in quanto contengono acqua.

La Protezione: uso degli estintori

Non tutti gli estintori spengono tutti i tipi di fuoco!
Controllare sull'etichetta per quali CLASSI DI FUOCO
l'estintore è efficace.



Solidi



Liquidi



Gas

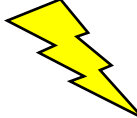


Metalli



**Apparecchiature
elettriche**

La Protezione: uso degli estintori

	Acqua	Schiuma	Polvere	CO2
A 	SI	SI	SI	NO
B 	NO	SI	SI	SI
C 	NO	NO	SI	SI
D 	NO	NO	SI	NO
	NO	NO	SI	SI

La Protezione: uso degli estintori

Durata di funzionamento

Per legge ogni estintore deve avere, in base alla quantità di estinguente contenuto, una durata minima di funzionamento:

fino 3 kg	= 6 secondi
da 3-5 kg	= 9 secondi
da 6-10 Kg	= 12 secondi
oltre 10 Kg	= 15 secondi

In realtà gli estintori durano di più dei tempi citati, anche se l'ordine di grandezza resta quello dei secondi.

Gli estintori devono essere utilizzati per principi di incendio, cioè per piccoli focolai che se colti sul nascere sono facili da spegnere.

PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

- ⇒ Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili (per es. nei laboratori);
- ⇒ Accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile;
- ⇒ Negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore (per es. nei lavori di manutenzione);
- ⇒ Impianti elettrici difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;
- ⇒ Riparazione impianto elettrico effettuato da persone non qualificate;
- ⇒ Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando non utilizzate;
- ⇒ Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili;
- ⇒ Ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento;
- ⇒ Fumare in aree ove è proibito;
- ⇒ Negligenze di appaltatori o addetti alla manutenzione;
- ⇒

IL PIANO D' EMERGENZA



Il piano d' emergenza

Il piano d' emergenza è un documento in cui sono contenute quelle informazioni chiave che servono a mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre

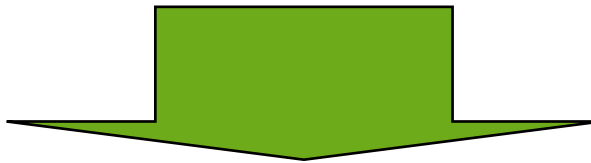
Obiettivi fondamentali:

- **salvaguardia ed evacuazione delle persone**
- **messa in sicurezza degli impianti di processo**
- **compartimentazione e confinamento dell' emergenza**
- **protezione dei beni e delle attrezzature**
- **estinzione completa dell' incendio**

Il piano d' emergenza

Norme generali di comportamento

*Se si individua un principio di incendio
all' interno del locale*



- **SEGNALARE** tempestivamente agli addetti alle emergenza ogni evento pericoloso per cose e/o persone
- **ASTENERSI** dall' uso di idranti antincendio
- **ASTENERSI** dall' utilizzo di acqua per soffocare principi di incendio che scaturiscano da impianti o attrezzature in tensione

Il piano d' emergenza

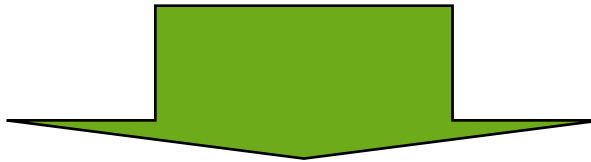
Norme generali di comportamento

- **ATTENERSI** alle indicazioni degli addetti
- **AVVIARSI** verso le uscite di emergenza più vicine
- **NON UTILIZZARE** in nessun caso gli ascensori
- **CHIUDERE** bene le porte dopo il passaggio
- **NON PORTARE** borse o altre cose voluminose
- **SEGUIRE** il percorso di esodo indicato nella planimetria
- **EVITARE** di correre e gridare
- **RAGGIUNGERE** il punto di raccolta esterno (o altro luogo sicuro) in attesa di successivi ordini del Preposto
- Muoversi con **CAUTELA**

Il piano d' emergenza

Norme generali di comportamento

Se le vie di esodo sono impraticabili per forte calore o eccessiva presenza di fumo, e se è impossibile raggiungere il luogo sicuro esterno....

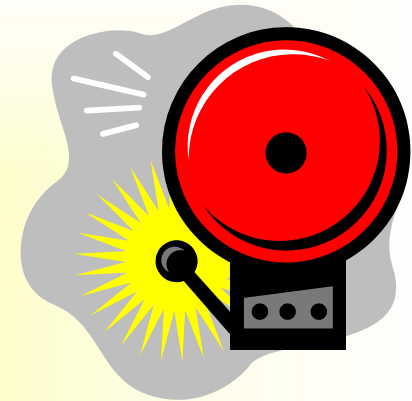


- **Raggiungere** la stanza più vicina e chiudere la porta
- **Sigillare** la porta possibilmente con panni umidi per impedire l' ingresso del fumo
- In presenza di fumo **abbassarsi** il più possibile per respirare meglio

Il piano d' emergenza

FASI DELL' EMERGENZA

- **SEGNALAZIONE DI PERICOLO:**
chiunque rilevi una situazione di pericolo imminente e grave deve avvertire immediatamente gli addetti
- **CONFERMA DI PERICOLO:**
nel caso che il pericolo grave ed immediato sia stato segnalato da un sistema automatico d' allarme, l' addetto provvede a verificare che non si tratti di un guasto o di un falso allarme del sistema di rilevazione



Il piano d' emergenza

Modalità di evacuazione

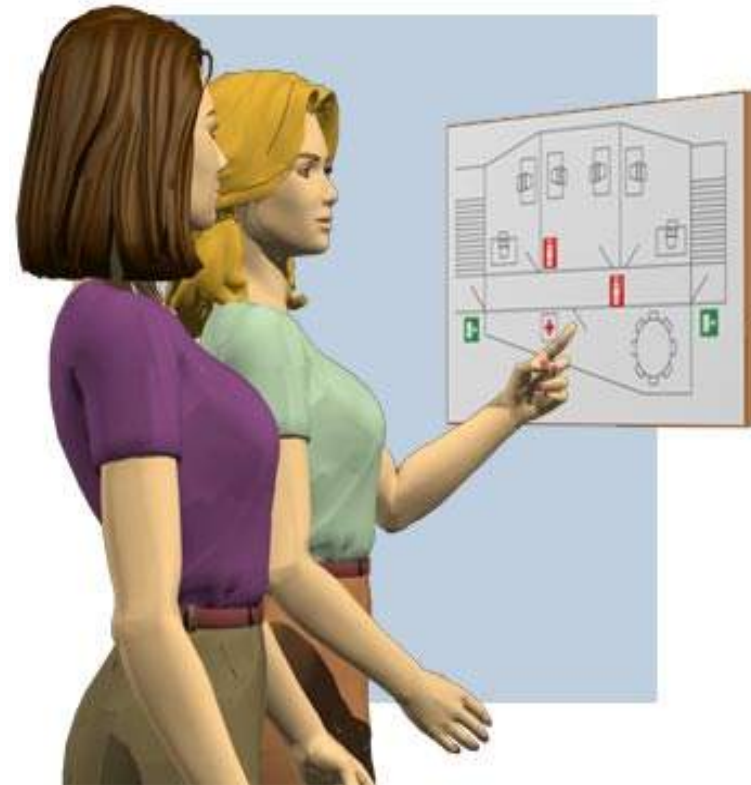
AVVIARSI verso le uscite di emergenza più vicine
attraverso l' apposito percorso segnalato



Il Piano di Emergenza

Composizione della squadra di emergenza

- Responsabile Emergenza
- Addetti all' antincendio
(medio rischio)
- Addetti al Primo Soccorso
- Incaricato al disabile



Il Piano di Emergenza

GLI ADDETTI INCARICATI

Vengono nominati individualmente dal Dirigente.

- Non possono rifiutare l'incarico se non per giustificati motivi.
- Non hanno responsabilità penali se non nel caso, per colpa grave o dolo, non adempiano con la dovuta diligenza ai compiti assegnati.
- Gli Incaricati vengono opportunamente formati.
- Il Preposto è responsabile della micro-organizzazione della Squadra di emergenza.
- Il Preposto deve effettuare la prova di evacuazione almeno una volta l'anno.

GLI ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE DELLE EMERGENZE

a) Segnale di allarme generale

Il segnale di allarme generale, adottato, è rappresentato:

PER EVACUAZIONE GENERALE da un unico squillo della campanella;

PER EVACUAZIONE A CAUSA DI TERREMOTO da una serie ininterrotta di brevi squilli della campanella intermittenti (1-2 secondi tra uno squillo e l'altro).

GLI ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO INCENDI

b) Modalità di evacuazione

Appena avviato il segnale generale di allarme ha inizio la fase di evacuazione, durante la quale i locali devono essere abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere le aree esterne di raccolta prestabilite.

GLI ADDETTI ALL' EVACUAZIONE

c) Regole di evacuazione

Il datore di lavoro o in sua assenza il lavoratore addetto, spalanca i battenti delle uscite di emergenza che possono raggiungere senza pericolo e provvede all'interruzione dell'energia elettrica.

GLI ADDETTI ALL' EVACUAZIONE

1. Il docente, se in aula o in laboratorio, udito il segnale generale d'allarme, appunta gli assenti del giorno e di coloro eventualmente fuori dall'aula, quindi prende il registro di classe, una penna ed alla fine impartisce l'ordine di evacuazione.

2. Il docente impartisce agli alunni l'ordine di ripararsi sotto i banchi per circa 5 secondi (solo per il segnale intermittente – EVACUAZIONE A CAUSA DI TERREMOTO).

3. Il docente si ferma davanti alla porta della propria classe ed attende che gli alunni si dispongano in fila.

4. Gli alunni in classe, ricevuto l'ordine di evacuazione, senza attardarsi a raccogliere effetti personali, si dispongono dietro il docente.

GLI ADDETTI ALL' EVACUAZIONE

5. Il docente, dopo aver verificato la disposizione degli alunni “capo fila, serra fila” e degli alunni diversamente abili, spalanca la porta ed insieme abbandonano rapidamente ma senza correre, il locale, dirigendosi attraverso la via di emergenza, all'area esterna di raccolta prestabilita.
6. Raggiunto il primo punto di raccolta prestabilito, tutti i docenti eseguono l'appello dei presenti della propria classe.
7. Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, raccolgono le eventuali annotazioni di tutti i docenti e le consegnano al Responsabile del plesso, che le detiene fino all'arrivo dei VV.F. o agli addetti della Protezione Civile.

GLI ADDETTI ALL' EVACUAZIONE DEL DISABILE

Gli alunni con disabilità fisica sono individualmente assistiti dal docente di sostegno e, in caso di assenza, dal altro docente o collaboratore scolastico all' uopo incaricati che dovranno rispettare tempi, procedure e percorsi concordati.

GLI ALUNNI INCARICATI

Sono individuati dai docenti coordinatori/prevalenti che riporteranno i nominativi su di una scheda affissa in ogni aula in modo ben visibile:

alunni apri-fila: 2 aprono le porte e guidano i compagni verso la zona di raccolta

alunni serra-fila: 2 chiudono la porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro

alunni di aiuto: 2 accompagnano i compagni in difficoltà o sostituiscono gli incaricati assenti.

GLI ALUNNI DI CIASCUNA SEZIONE/CLASSE

Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza più vicina; appena giunti all'esterno raggiungono l'area esterna di raccolta loro assegnata in precedenza.

Coloro che sono riuniti nei locali comuni (aula magna ecc.) si attengono alle istruzioni impartite dai docenti presenti ed in loro assenza procedono all'evacuazione spontanea, con la massima calma e seguendo le vie di emergenza indicate. Il personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione, sorveglia che non si creino intralci lungo le vie di emergenza e interviene in soccorso di coloro che sono in difficoltà.

L'ALUNNO LONTANO DALLA PROPRIA AULA

Dovrà seguire il percorso appreso durante le esercitazioni di evacuazione e, raggiunto il punto di raccolta, dovrà avvisare il docente.

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- se addetti alla portineria aprono i cancelli e impediscono l'ingresso agli estranei
- favoriscono il deflusso ordinato, aprendo le porte contrarie al verso d'uscita
- prima di uscire verificano che tutti gli alunni abbiano lasciato bagni, laboratori e palestra
- si dirigono verso la zona di raccolta percorrendo l'itinerario previsto dalla planimetria di piano
- raccolgono i moduli di evacuazione compilati dai docenti e li consegnano al dirigente scolastico.

Gestione dell'emergenza TERREMOTO

Le scosse sismiche giungono per lo più inattese, per cui non è possibile prendere alcuna precauzione preliminare e si deve cercare di fronteggiare l'emergenza non appena si verifica. Solitamente un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono comunque pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.



Gestione dell'emergenza TERREMOTO

- ✓ **Rifugiatevi sotto un tavolo, cercando di addossarvi alle pareti perimetrali**
- ✓ **Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparecchi elettrici**
- ✓ **Aprite le porte con molta prudenza e muovetevi con estrema prudenza**
- ✓ **Spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono quelle strutturalmente più robuste**
- ✓ **Non usate gli ascensori**



Gestione dell'emergenza TERREMOTO

- ✓ **Scendete le scale:** non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete incontrato un supporto sufficiente
- ✓ **Controllate attentamente la presenza di crepe.** Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno
- ✓ **Non usate accendini o fiammiferi,** perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas
- ✓ **Allontanatevi subito dall'edificio,** causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, **e recatevi nel punto di raccolta** individuato nel piano di emergenza

Gestione dell' emergenza TERREMOTO



Tutto il personale **deve informare gli incaricati dell' emergenza** sull' esistenza di situazioni di particolare gravità o sulla presenza di infortunati



Piani di emergenza

Elementi di base di Primo soccorso

L'ente assicura il “**primo soccorso**” per coloro che si infortunino o siano colti da malore all'interno dei propri locali di lavoro.

Primo soccorso significa:

- 1 - Chiamare i soccorritori esterni
- 2 - Evitare azioni inconsulte o dannose.
- 3 - Evitare l'aggravamento dell'infortunato.
- 4 - Proteggere l'infortunato da ulteriori rischi.
- 5 - Favorire la sopravvivenza.
- 6 - Tenere distinti i casi urgenti da quelli, anche gravi, ma non urgenti.
- 7 - Non abbandonare l'infortunato finché non è affidato a mani esperte.

Urgenza

La vita dell'infortunato è in pericolo, le sue funzioni vitali sono compromesse.

Gravità

Ferite, fratture, malori ecc. che non pregiudicano le funzioni vitali (respiro, battito cardiaco, circolazione del sangue).

Piani di emergenza

Elementi di base di Primo soccorso

1 *Allontanare la folla e creare uno spazio libero attorno all'infortunato.*

2 *Esaminare l'infortunato:*

- Controllare se è cosciente, se incosciente (in tal caso chiamare immediatamente i soccorsi esterni) se respira, se non respira se il cuore batte ancora.

3 *Chiamare i soccorsi esterni, riferire quanto notato nell'esame dell'infortunato, seguire i consigli del medico che risponde alla chiamata.*

4 *- Se è incosciente, ma respira porlo in posizione di sicurezza.
- Ispezionare accuratamente l'infortunato.
- Valutare la dinamica dell'incidente.
- Rassicurare l'infortunato cosciente, non fare commenti, anche se l'infortunato appare incosciente.*

5 *Assicurare il trasporto dell'infortunato da parte dei mezzi di soccorso.*

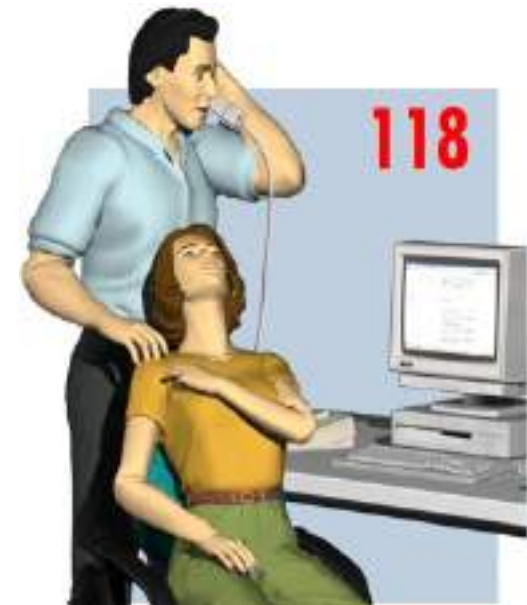
Prevenzione e Protezione – Il Piano di Emergenza

Modalità e tecniche di richiesta di soccorso

Per agevolare l'intervento dei soccorritori, è importante che le modalità di richiesta di soccorso avvengano con la dovuta calma e siano esaustive per quanto riguarda:

Ogni utile informazione per raggiungere il luogo (nome dell'Ente, Comune, località, via, numero civico se si tratta di un complesso di edifici occorrerà indicare inoltre il palazzo, il piano, l'ufficio...)

Le generalità (nome e cognome di chi effettua la chiamata) ed il luogo da cui si effettua la chiamata per consentire eventuali ulteriori informazioni, conferme o per pianificare al meglio l'arrivo dei soccorsi



Prevenzione e Protezione – Il Piano di Emergenza

Modalità e tecniche di richiesta di soccorso

La natura dell' incidente (malore, infortunio, incendio, allagamento..) o sintetica descrizione della **situazione di pericolo** nonché ogni informazione circa la sua **dinamica e gravità**

Il numero di persone eventualmente coinvolte, **dati sulla/e persona/e** (età, sesso. ..) e **condizioni fisiche** rilevabili (se la persona è cosciente, respira, perde sangue, può muoversi, dov' è localizzato il dolore, ecc.)

Segnaletica di Sicurezza:

Caratteristiche della cartellonistica

COLORE	FORMA	SCOPO
Rosso 	 Circolare con barra trasversale Quadrata o rettangolare 	Divieto/ pericolo-allarme Materiali e attrezzature antincendio
Giallo o giallo-arancio 	 Triangolare	Avvertimento
Azzurro 	 Circolare	Obbligo o Prescrizione
Verde 	Quadrata o rettangolare 	Salvataggio o Soccorso

Segnaletica di Sicurezza: D.Lgs. 81/08 Titolo V - all. XXV

Cartelli per le attrezzature antincendio:



Estintori



**Lancia
Antincendio**



**Scala
Antincendio**



**Pulsante da premere in
caso di emergenza**



**Direzione
da seguire**



**Telefono per
interventi antincendio**

ALLEGATO XXV D.Lgs. 81/08

SEGNALETICA DI SICUREZZA

D.P.R.493/96

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Percorso/Uscita di emergenza



ALLEGATO XXV D.Lgs. 81/08

SEGNALETICA DI SICUREZZA

ALLEGATO XXV D.Lgs. 81/08

CARTELLI DI SALVATAGGIO



Telefono per
salvataggio e
Pronto Soccorso



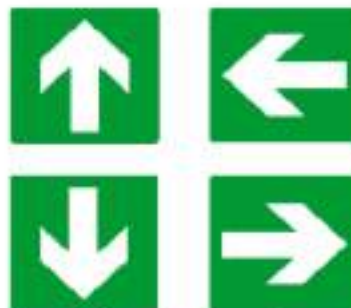
Pronto Soccorso



Doccia di
sicurezza



Lavaggio degli
occhi



Direzione da
seguire



Barella

ALLEGATO XXV D.Lgs. 81/08

SEGNALETICA DI SICUREZZA D.P.R.493/96

CARTELLI DI DIVIETO



Vietato usare
fiamme libere



Vietato l'ingresso ai
pedoni



Divieto di spegnere
con acqua



Vietato ai carrelli di
movimentazione



Divieto di accesso alle
persone non
autorizzate



Vietato fumare



Acqua non
potabile



Non toccare

D. Lgs 81/2008: Lavoratori

Nozioni di Primo Soccorso

IL PRIMO SOCCORSO

**è l' aiuto dato al soggetto
infortunato o malato, da
personale non sanitario, in attesa
dell' intervento specializzato
(D.Lgs 81/08)**

PRONTO SOCCORSO

Intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito



SOCCORITORE PROFESSIONALE

Riferimenti normativi

➤ **D.L.gs 81/08: art 45**

➤ **D.M.388/03: art 15**

Contenuto min cassetta di primo soccorso

Guanti sterili monouso (5 paia)

Mascherina con visiera paraschizzi (x 1)

Flacone di soluzione cutanea di **iodopovidone al 10%** di iodio da 1 lt. (x 1)

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 500 ml. (x 3)

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole. (x 10)

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole. (x 2)

Teli sterili monouso. (x 2)

Pinzette da medicazione sterili monouso. (x 2)

Confezione di rete elastica di misura media. (x 1)

Confezione di cotone idrofilo. (x 1)

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso. (x 2)

Rotoli di cerotto alti 2,5 cm. (x 2)

Un paio di forbici.

Laccio emostatico. (x 3)

Ghiaccio pronto all'uso. (x 2 confezioni)

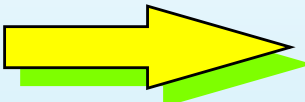
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari. (x 2)

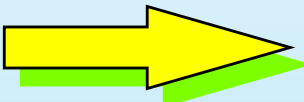
Termometro.

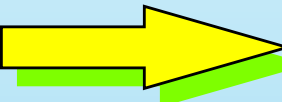
Apparecchio per la misura della pressione arteriosa.

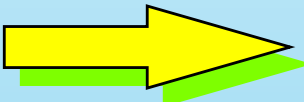


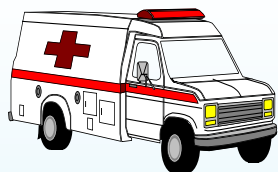
SISTEMA 118 INTEGRATO

 **NUMERO UNICO DI SOCCORSO SANITARIO**

 **RETE TELEFONICA RISERVATA
ALLA SANITA'**

 **PUNTI DI 1° INTERVENTO**

 **PRONTI SOCCORSO - OSPEDALI
DI I° E II° LIVELLO IN RETE**



ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA

Nome

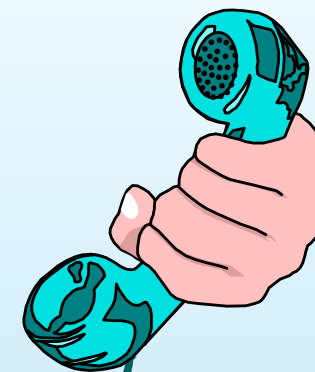
Località

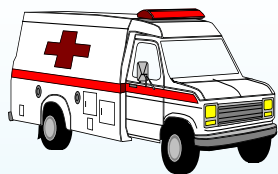
Via- Nr. Civico

Riferimenti — Telefono

Ha visto l' accaduto

Vede l' infortunato

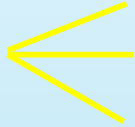




ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA

Paziente internistico

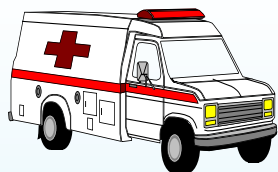
▶ **Cosciente** — **Respira**

▶ **Dolore**  **Torace**
Addome
Altro

▶ **Da quanto tempo**

▶ **Età del paziente**





ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA Paziente traumatico



Nr. Pazienti- Mezzi coinvolti

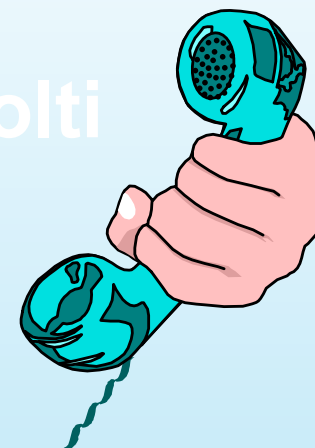


Cosciente — Respira



**Incastrati
Caduta da mt
Ferita penetrante
Pz. sbalzato**

Sostanza infiammabile



AVVERTIRE

Il numero telefonico unico per l'emergenza sanitaria è il

118

attivo su tutto il territorio regionale